



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 213
del 13/12/2011

**OGGETTO: Fondo risorse decentrate parte variabile anno 2011.
Costituzione - Direttive per la Delegazione di parte pubblica.**

L'anno duemilaundici, addì tredici del mese di dicembre alle ore 12.25 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	LEREDE Domenico	Sindaco	X	
2	LA TOSA Rita	Assessore	X	
3	CANNAS Giampaolo Massimo	Assessore	X	
4	STOCHINO Paolo	Assessore	X	
5	MASCIA Severina	Assessore	X	
6	CAU Pietro Paolo	Assessore	X	
7	LADU Marcello	Assessore	X	
		Totale n.	7	0

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta del Sindaco.

PREMESSO:

- Che l'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, dà indicazioni per la stipulazione o il rinnovo dei contratti collettivi decentrati integrativi;

- Che l'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004, stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale sono determinate annualmente dagli enti;

Che l'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale al personale in servizio;

- Che, per l'anno 2011, occorre provvedere ad effettuare la ricognizione e determinazione delle risorse decentrate variabili disponibili nel seguente modo:

quantificazione del fondo anno 2011

Nel rispetto dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 comma 2 le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo contratto, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi nel rispetto delle seguenti voci contrattuali:

⇒ Art. 14 comma 4 CCNL 1.04.99 come rideterminato con la propria deliberazione n.183 del 6 novembre 2009 pari ad €832,61;

⇒ Art. 15 comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l CCNL 1.04.99;

⇒ Art. 54 del CCNL 14.09.2000 "Messi notificatori" (come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 217/2006 alla voce altre indennità punto 2 – indennità di disagio per i messi nell'ammontare massimo di €300,00 per ogni figura e sulla base dei rimborsi avvenuti nell'anno 2011 da parte dell'amministrazione finanziaria pari a massimo €400,00 sulla Risorsa n. 35510 del Bilancio per l'esercizio in corso;

⇒ Art. 4 commi 1 e 2 del CCNL 5.10.2001;

⇒ Art. 32 commi 1-2 e 7 (alte professionalità) del CCNL 22.01.2004;

RILEVATO:

Che per l'anno 2011, alcune voci delle risorse stabili (economie R.I.A €941,07 e minore utilizzo progressione su base annua €4.330,82), sono state incrementate a seguito del collocamento in quiescenza di 1 unità e cessazione per altre cause di altri 2 dipendenti, così come previsto dalla normativa vigente e saranno destinate alla remunerazione degli incentivi per la produttività e la qualità delle prestazioni dei dipendenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 come modificato dal D.Lgs 1° agosto 2011, n.141;

Che tali somme alla data odierna sono previste sui relativi capitoli stipendiali e affluiranno nel capitolo del Fondo incentivante nella prima variazione utile di Bilancio;

CHE per l'anno 2011 occorre confrontare gli importi delle previsioni dell'anno 2010 con quelle del corrente esercizio e nel caso l'importo dell'anno 2011 sia superiore a quello dell'anno 2010 le risorse non possono superare quelle dell'anno 2010;

- In tale confronto, le somme non utilizzate nel corrispondente esercizio finanziario, sono portate in aumento alle risorse dell'anno successivo, poiché tali somme non rientrano né tra le risorse stabili, né tra quelle variabili, ma costituiscono semplicemente residui dell'anno precedente da riassegnare nell'anno successivo, poiché la clausola contrattuale, stabilisce un preciso obbligo per l'ente. Infatti, la Corte di Conti a Sezioni riunite con il parere n.27 del 2011, ha ritenuto che la spesa del personale da prendere in considerazione è quella di competenza, poiché maggiormente affidabile rispetto a quella di cassa. La corte dei Conti della Puglia con il parere n.58/2011 ha ritenuto che dal tetto 2010, devono rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Il monte risorse raggiungibile nel 2011 - *corrispondente importo dell'anno 2010* – deve intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi. Ne consegue che i residui del 2009 non potranno

essere computati nel calcolo del tetto del 2010 e, ragionando allo stesso modo, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati.

CHE ai sensi dell'articolo 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/ 2010 come precisato dalla circolare n. 12 del 15 Aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato - è obbligatorio:

- 1- operare la riduzione delle risorse decentrate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, nel caso in cui si verificano delle cessazioni di personale rispetto all'anno precedente;
- 2- tale riduzione non esistendo un principio consolidato, si ritiene debba essere sul valore medio attribuito alla Categoria del suddetto personale, sia della parte stabile del fondo, sia della parte variabile
- 3- quantificazione degli oneri per le assunzioni di personale in sede di programmazione dei fabbisogni e di autorizzazione a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2011 programmate in n. 2 unità;

ACCERTATO CHE:

- Il fondo così determinato deve essere decurtato: delle somme utilizzate per progressioni orizzontali anni 1999, 2000, 2006 e 2007, delle somme utilizzate per il reinquadramento dei vigili attualmente in servizio, delle somme utilizzate per pagare il salario accessorio ai titolari di posizioni organizzative, degli importi per il conferimento del LED, e dell'indennità di comparto per la quota gravante sul fondo del personale a tempo indeterminato e determinato, dedotte le quote che di anno in anno si rendono nuovamente disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale;
- della quota media procapite nel caso di cessazioni;
- Il comma 3 del medesimo articolo dispone che le risorse decentrate sono integrate annualmente con gli importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni ivi riportate;
 - art. 15, comma 1, lett. k, del CCNL 1.04.1999, anche alla luce dei sempre più numerosi nuovi programmi di intervento attribuiti agli Enti locali dalla Regione Autonoma della Sardegna nel campo delle politiche sociali e culturali, a tal fine è stata inserita la quota di cui all'articolo 10 della L.R. 2/2007 (Finanziaria Regionale 2007) che ha previsto che a decorrere dall'anno 2007, l'erogazione a favore dei Comuni della Sardegna di un Fondo unico per gli Enti Locali, ove sono confluiti i fondi precedentemente destinati a varie finalità, fra cui anche quelli derivanti dalla ex L.R. 19/97 da utilizzare per la riqualificazione, formazione e produttività del personale degli EE.LL. della Sardegna;
 - è stata acquisita l'attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, espresso con il verbale n.5 del 18 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del CCNL 1/4/1999, in relazione alla sussistenza dei presupposti ivi previsti per alcune Aree, con cui si autorizza la conferma per l'anno 2011 dell'incremento delle risorse variabili previste dall'articolo 15 comma 2 del C.C.N.L. 1/4/1999 nella misura dell'1,2 % del monte salari 1997;
 - articolo 32 comma 7 aumento dello 0,20% da destinare alle alte professionalità;
 - art. 54 CCNL 14.09.2000 (Messi Comunali);

EVIDENZIATO:

- che il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 2/2007, stabilisce che il Comune provvede in piena autonomia all'utilizzo delle risorse assegnate, avendo comunque riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle LL.RR. il cui finanziamento è confluito nel fondo unico suddetto, con particolare riferimento alle funzioni di propria competenza, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro;
- che conseguentemente non vi è alcun vincolo di destinazione sulle somme contenute nel fondo unico ed è rimessa all'ente locale, la scelta relativa alle necessità di perseguimento delle finalità sopra richiamate pur con le limitazioni delle priorità sopra indicate nella destinazione delle somme, tenuto conto del volume delle attività svolte in conseguenza del trasferimento, ai Comuni di funzioni regionali;

RITENUTO:

pertanto, di poter provvedere alla conferma dell'incremento delle risorse previste dalla L.R. 19/97 di ulteriori €14.500,00 rispetto al contributo precedentemente assegnato all'ente per tale finalità, oltre all'incremento del 5% applicato dalla R.A.S sui trasferimenti agli enti locali per l'anno in corso, e pertanto di un importo complessivo di €24886,74 e nei limiti dei fondi specificamente trasferiti dalla Regione, tenuto conto del trasferimento di ulteriori funzioni da parte della Regione Sardegna;

RILEVATO CHE:

risulta ormai unanime il parere che i compensi incentivanti sia l'attività di progettazione, sia i condoni edilizi che quelli per l'ICI come previsto dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, non devono essere computati ai fini del rispetto del limite di spesa del personale, trattandosi di compensi corrisposti con fondi che si autoalimentano e di conseguenza non comportano aumento di spesa (Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti Delibera n.16 del 13 Novembre 2009, deliberazione n. 57 dell'1/6/2010 della Sezione di controllo per il Veneto);

le ulteriori deliberazioni n.57 del 31/5/2011 della Regione Piemonte e 435/2011/PAR della sezione regionale di controllo per la Lombardia, che hanno ulteriormente precisato che, detti compensi essendo a carattere eventuale e per la provenienza dei frutti dell'attività svolta dai dipendenti, (c.d. auto-alimentazione) non sono riconducibili alla ordinaria dinamica retributiva e, non rientrano nel blocco di cui all'articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;

La deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite n. 51/CONTR/11 concernente "questione di massima di particolare rilevanza, concernente l'ambito applicativo dell'articolo 9, comma 2 – bis, del dl. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122" che ha precisato: la disposizione legislativa è stata inserita in un complesso di norme volte a perseguire specifici obiettivi vincolati di finanza pubblica di riduzione della spesa complessiva di personale. La ratio della norma è quello di cristallizzare all'anno 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici destinati al trattamento accessorio del personale.

per ragioni di coerenza con l'impianto normativo vincolistico, introdotto dal legislatore con la manovra estiva (cfr, Sezione regionale di controllo del Veneto, deliberazioni nn. 172 e 194/2010/PAR), che il contenimento della spesa del trattamento economico accessorio rispetto alla correlata del 2010, vada verificato tenendo conto dell'impegno di spesa imputato a tal fine sul bilancio corrispondente. Con la conseguenza che le economie su detto fondo relative all'anno 2010, non potranno essere riportate all'anno 2011 qualora, in tal modo, si superi l'importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l'art. 9, comma 2 bis citato, come determinata in base al criterio sopra riportato.

inoltre, che per quanto attiene gli specifici compensi spettanti al personale sulla base di specifiche disposizioni di legge (Incentivo Progettazione ex articolo 92 D.lgs 163/2006, Condoni edilizio, ICI e recupero evasione tributaria, ISTAT, incentivi attività di coordinamento Plus Ogliastro, progetto ad Altiora determinazioni varie, PON sicurezza, punto unico d'accesso (PUA), gli stessi sono transitati nel fondo risorse decentrate e tali somme verranno erogate sulla base degli atti di liquidazione a cura dei Responsabili di Area interessati;

ACCERTATO CHE:

- le risorse in questione, sono state quantificate, sulla base delle capacità di Bilancio e in osservanza del rispetto del patto di stabilità interno e del principio di contenimento delle spese del personale per l'anno 2011 dettato dal comma 557 delle Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, come risultante dalla certificazione effettuata dal Revisore dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

-le risorse decentrate disponibili, devono essere utilizzate per le finalità previste dall'articolo 17 del CCNL 1/4/1999, come modificato dall'articolo 36 del CCNL 22 gennaio 2004 e articolo 7 del CCNL 9 maggio 2006;

DATO ATTO CHE

dovendo avviare le trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo appare indispensabile emanare delle direttive per la delegazione trattante di parte pubblica, al fine di individuare obiettivi e vincoli, creando le giuste connessioni per la migliore realizzazione del programma di governo, secondo quanto previsto nel Bilancio di previsione, nella Relazione previsionale e programmatica;

RILEVATO

che le principali questioni da affrontare in sede di contrattazione decentrata integrativa sono le seguenti:

1. migliore impegno degli istituti contrattuali con particolare riferimento a quegli aventi contenuto economico;
2. introduzione dei meccanismi che valorizzino i compensi legati alla produttività;

RITENUTO

ai sensi degli artt. 5 e 6 del CCNL del 1° Aprile 1999, così come modificato dai CCNL 22/01/2004 – 09/05/2006 – 11/04/2008 – 31/7/2009, di sintetizzare in una direttiva le priorità, gli obiettivi ed i criteri generali a cui dovrà riferire la delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo;

RICONOSCIUTA:

la propria competenza in ordine alla costituzione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011 e ritenuto di dover adottare le necessarie determinazioni sulla base della proposta istruita dal Servizio personale su iniziativa del Sindaco;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2010;
- Il D.L. 78//2010;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- Il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

TUTTO CIO' premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi a votazione palese

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI COSTITUIRE la parte variabile del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011 determinandolo in €48.542,24 che risulta articolato come segue e meglio descritto nell'allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

€ 21.755,04 incremento 1,2% Monte salari 1997 ai sensi dell'articolo 15 c.2 C.C.N.L. 1/4/1999 come attestato dall'Organo indipendente di valutazione con il verbale n. 5 del 18 novembre 2011;

€ 24.886,74 quota articolo 10 L.R.2/2007 ex L.R. 19/97 ai sensi dell'articolo 15 c.1 lettera K;

€ 400,00 risorse a specifica destinazione articolo 54 CCNL 2000 (Messi Comunali);

€ 2.224,97 risorse a specifica destinazione da utilizzare ai sensi dell'articolo 10 del CCNL 22/01/2004 (Alte Professionalità);

di applicare la riduzione ai sensi dell'articolo 9 comma 2 bis del dl. 78/2010 (quota media procapite fondo variabile 2011 – n- 68 dipendenti come previsto nell'allegato del personale) €724,51;

DI DARE ATTO che:

- per quanto attiene la quota derivante dalla ex L.R. n. 19/97 viene confermato l'incremento di €14.500,00 e pertanto è pari a complessive € 24.86,74;

- le maggiori risorse affluite sulla parte stabile derivanti dalle economie (R.I.A €941,07 e minore utilizzo progressione orizzontale €2.575,92) dell'importo complessivo di €3.516,99 verranno destinate per incentivare l'impegno e la qualità della performance individuale ai sensi del D.Lgs 150 del 27/10/2009 come modificato dal decreto legislativo 1° agosto 2011, n.141;

DI FORNIRE alla delegazione trattante di parte pubblica, gli indirizzi, per la destinazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate per l'annualità 2011:

- A. La trattativa dovrà essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, alla creazione di un clima più positivo e di relazioni interne più salde e capaci di produrre valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e continui che ne rafforzino la motivazione al valore e il senso di appartenenza all'ente. La trattativa deve essere impostata in modo da partire dagli interessi di fondo delle parti (unitamente intese), tenendo sempre presente l'interesse generale dell'Ente;
- B. La delegazione di parte pubblica deve esprimere una visione unitaria delle materie trattate ed una voce unanime che sintetizzi la strategia individuata, nel rispetto delle presenti direttive;
- C. La contrattazione decentrata integrativa deve garantire un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:
 - Definitivo superamento di una logica contrattuale che non si ispiri alle norme di cui all'articolo 37 del CCNL 22/1/2004 e ai successivi contratti;
 - Individuazione ed esplicazione del sistema di compensi che l'Ente è in grado di garantire;
 - Definizione di una metodologia delle prestazioni e del miglioramento dei servizi e definizione delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro dei compensi;
 - Costruzione del senso di appartenenza all'Ente, da parte del lavoratore, attraverso una più stretta relazione con l'organizzazione, una maggiore consapevolezza della rilevanza del proprio lavoro, la condivisione degli obiettivi e lo sviluppo di capacità di ascolto, da parte dei Responsabili di area alle esigenze dei lavoratori;
- D. La contrattazione decentrata attraverso la ripartizione delle risorse del fondo deve tendere a dare maggiore rilievo ai compensi per la produttività in una logica di scambio incentivo/risultato conseguito in rapporto agli obiettivi individuati;
- E. In particolare deve essere confermata la destinazione delle risorse necessarie per remunerare le indennità per Rischio – Turno - Reperibilità – Maggiorazione oraria, Servizio di Pronto intervento e Reperibilità al personale della Polizia Municipale, Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi ai sensi articolo 17 CCNL 1/4/99 lettera i) come modificato dall'articolo 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, l'applicazione dell'articolo 36 del CCNL 1/4/2000 che ha previsto per il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, un'indennità giornaliera (per i giorni di effettivo servizio) proporzionata al valore maneggiato, nei valori stabiliti dalla contrattazione integrativa decentrata;
- F. Per quanto riguarda l'incremento del 1,2% deve essere designato a retribuire il personale dipendente di quelle aree che partecipano alle nuove organizzazioni e/o erogazioni di nuovi servizi;
- G. tutte le residue somme dovranno essere destinate alla remunerazione della performance individuale e organizzativa ai sensi del D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.LGS 141/2011, sulla base dei criteri adottati dall'ente;

DI DARE INDIRIZZO:

Ai responsabile dell'Area Amministrativa e Finanze e Tributi per l'adozione degli adempimenti di competenza di ciascuno.

6

Dopo che, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 07/12/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 07/12/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 15/12/2011 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 27828 del 15/12/2011).

Tortoli, 15/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo